# COMUNE DI COLLECORVINO

PROVINCIA DI PESCARA

Via Tito Acerbo n. 5 — 65010 COLLECORVINO

SETTORE TECNICO TERZO LL.PP.


Servizio di

# CUSTODIA, PULIZIA E ALTRE PRESTAZIONI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO "TORRE" DI COLLECORVINO

## (Periodo 01 Gennaio 2027 — 31 Dicembre 2027)

# CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

# Sommario


Capitolo I Norme generali....4

1. Oggetto dell'appalto. ....4
2. Descrizione dell'appalto. ....4
3. Durata dell'appalto. ....4
4. Luogo di esecuzione dell'appalto. ....4
5. Vincoli ....4

Capitolo II Obblighi a carico dell'impresa ....5

6. Garanzia definitiva. ....5
7. Domicilio e responsabilità. ....5
8. Norme di relazione. ....5
9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti. ....5
10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore. ....6
11. Autorizzazioni, licenze e permessi. ....8

Capitolo III Rapporti fra appaltatore e amministrazione comunale. ....9

12. Competenze e oneri a carico del Comune. ....9
13. Vigilanza e controlli. ....9
14. Garanzie e responsabilità ....9
15. Penalità. ....10
16. Esecuzione d'ufficio ....11

Capitolo IV Personale ....11

17. Subentro nei contratti di lavoro. ....11
18. Personale impiegato nell'appalto ....11
19. Assenze e sostituzione del personale. ....11
20. Gestione del turnover. ....12
21. Infortuni, danni e responsabilità. ....12
22. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali ....12
23. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro ....12

Capitolo V Norme relative al contatto ....13

24. Forma del contratto e spese contrattuali. ....13
25. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento. ....13
26. Sospensione dei pagamenti ....13
27. Subappalto. ....13
28. Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune. ....14
29. Fallimento, successione e cessione dell'impresa. ....15

30. Recesso ..... 15
31. Divieti ..... 16
32. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto. ..... 16
33. Controversie. ..... 16
34. Novazione soggettiva. ..... 16
35. Inefficacia del contratto. ..... 16
36. Varianti ..... 17
Capitolo VI Norme finali. ..... 17
37. Riferimenti normativi. ..... 17
38. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ..... 17
39. Obbligo di riservatezza ..... 17
40. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. ..... 17
41. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione” ..... 18
42. Codice di comportamento ..... 18
43. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione ..... 18

# Capitolo I Norme generali

## 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento del campo sportivo “Torre” di Collecorvino, ubicato in Via Santa Maria.

## 2. Descrizione dell'appalto

Le prestazioni oggetto dell’appalto sono finalizzate al funzionamento del campo Sportivo “Torre” e ricomprendono:

- custodia, apertura e chiusura;
- pulizia;
- approntamento dell'impianto;
- manutenzione ordinaria aree verdi, campo in sintetico e altre strutture (spogliatoi, ecc..);
- manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione alla struttura sportiva;
- assistenza in occasione di manifestazioni ed eventi;
- vigilanza sul rispetto dei regolamenti e sui titoli di accesso degli utenti.
- facoltà per l’appaltatore di installare a titolo gratuito e in esclusiva un chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati sul suolo pubblico (max 10 mq) per la durata del contratto, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

## 3. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata a decorrere dalla data di stipula del contratto, o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza a tutto il 30 Gennaio 2027.

Alla scadenza, l'appaltatore è tuttavia tenuto alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

## 4. Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio si dovrà svolgere presso l'area denominata Campo Sportivo “Torre”, ubicato in Via Santa Maria.

## 5. Vincoli

L'impianto può essere utilizzato dagli utenti con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 23.00 di ogni giorno feriale e nei giorni festivi individuati dall'amministrazione comunale, fermo restando che la civica Amministrazione si riserva la possibilità, all'occorrenza, di anticipare e posticipare in ogni momento detto orario di utilizzazione del campo, secondo quanto previsto nel Regolamento degli impianti sportivi.

Il Comune comunicherà all’appaltatore ogni variazione disposta relativamente all'orario, nonché il calendario degli utilizzi richiesti da parte di gruppi sportivi, istituti scolastici e altri sodalizi.

## Capitolo II Obblighi a carico dell'appaltatore

### 6. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, il soggetto affidatario dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. Codice del Contratti pubblici [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 de1D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

### 7. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Collecorvino; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere sodisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

### 8. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

### 9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'appaltatore di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente a:

- svolgere il servizio con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio. E in facoltà del Comune consentire all'appaltatore l'utilizzo di attrezzature di sua proprietà, senza che ciò possa costituire obbligo alcuno per la stazione appaltante;

- garantire la fornitura di materiali di consumo e di beni strumentali, nonché ogni altro onere occorrente per la gestione e manutenzione ordinaria, a eccezione dello sgombero neve dal viale di accesso che saranno a carico del Comune;
- garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo la qualità del servizio, l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza della gestione;
- ispirare la propria presenza all'interno dell'impianto a principi di collaborazione verso il personale comunale e di discrezione e sensibilità nei confronti delle attività che in esso vengono svolte.

## 10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

Sono posti a esclusivo carico dell'appaltatore i seguenti oneri, che l'appaltatore si impegna a eseguire puntualmente e con la massima cura, ferme restando le responsabilità che, dalla accennata esecuzione, potessero derivare all'appaltatore stesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a. Custodia dell'impianto: l'appaltatore dovrà garantire la costante custodia dell'impianto mediante proprio personale. L'appaltatore o persona di sua fiducia e de11'Amministrazione comunale, di cui egli sarà responsabile, dovrà inoltre garantire la presenza in sito negli orari di attività e quando richiesto dall'amministrazione comunale, onde evitare danni e manomissioni degli impianti, consentire l'esecuzione della manutenzione degli stessi. Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di forzata assenza per malattia, ferie o qualsivoglia altro motivo del personale normalmente preposto al servizio;

b. Apertura e chiusura impianto: l'appaltatore dovrà garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto negli orari definiti dal competente ufficio comunale nonché secondo le altre richieste che dovessero pervenire dagli uffici comunali competenti per comprovate necessità o/o esigenze;

c. Approntamento dell'impianto: sistemazione, a ogni inizio di stagione e comunque ogni volta sia necessario, delle varie attrezzature comunali.

d. Pulizia dei locali ad uso comune: spogliatoi e servizi igienici, segreteria-ufficio, utilizzati sia dagli atleti che dagli ufficiali di gara in occasione di allenamenti e gare.

e. Pulizia delle tribune presenti per il pubblico, dei magazzini e delle aree esterne all'impianto. La frequenza con cui deve essere garantita la pulizia è di almeno due volte a settimana, salvo disposizioni più restrittive imposte dalla normativa proteinpore vigente a tutela della salute pubblica;

   In caso di situazioni di pandemia o presenza di situazioni epidemiologiche che lo prevedano con appositi documenti, protocolli o disposizioni normative, l'appaltatore dovrà provvedere alla sanificazione dei locali predetti secondo le modalità e le tempistiche definite nei citati documenti e normative.

   Tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione debbono essere eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:

   - i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico" (come definiti dal decreto ministeriale del 24 maggio 2012 in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e in particolare dal punto 5.3 del relativo allegato), adatti specificatamente per le operazioni per le quale vengono utilizzati;
   - i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere alla derattizzazione con esche chiuse in appositi contenitori e, qualora necessario, alla disinfezione dei locali.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine della giornata, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.);

f. Rifornimento dei materiali di consumo necessari allo svolgimento delle mansioni affidate e al corretto funzionamento dei servizi interni all'impianto;

g. Pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo: raccolta carta, foglie, rami, altri residui vegetali e materiale vario, manutenzione della recinzione perimetrale (anche dal verde ivi presente), asportazione detriti, ecc., nel rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti;

h. Manutenzione del manto in erba sintetica: comprende il passaggio dei macchinari necessari per lo spazzolamento e l'irrigazione del manto secondo quanto previsto dalle istruzioni per il corretto utilizzo del manto in erba sintetica;

i. Spalatura neve: apertura di un viottolo che consenta l'accesso (da entrambi gli accessi dell'impianto) ai locali spogliatoi, servizi igienici e all'alloggio di servizio, al termine di ogni nevicata (lo sgombero lungo la via di accesso all'impianto sportivo sarà invece effettuato da personale incaricato dal Comune, con l'aiuto dell'appaltatore);

j. Sorveglianza dell'impianto sportivo e relative pertinenze: dovrà essere assicurata in occasione dello svolgimento di tutta l'attività sportiva (allenamenti, preparazione e gare/manifestazioni), nel caso in cui il Comune per necessità di qualsiasi natura utilizzi l'impianto, nonché nel caso in cui il Comune conceda a sodalizi sportivi non esplicanti attività di atletica o a sodalizi non esplicanti attività sportiva l'uso degli spogliatoi e servizi, al fine di evitare che gli atleti o altri soggetti arrechino danni;

k. Controllo degli accessi: verifica del possesso da parte dei fruitori di idonei titoli di utilizzo dell'impianto sportivo rilasciati dall'Ufficio Comunale; divieto di ingresso del pubblico dalla zona ove si svolge l'attività sportiva, verifica delle uscite di emergenza, che dovranno sempre essere mantenute sgombre da mezzi, materiali e/o attrezzature;

l. Verifica sul numero di pubblico presente nell'impianto in occasione di manifestazioni con presenza del pubblico.

m. Cura attrezzature fornite dal Comune connesse all'attività sportiva: da assicurare sia durante l'impiego, provvedendo subito dopo l'uso al ricovero negli appositi siti, sia provvedendo alla loro manutenzione ordinaria non appena si rilevi qualche inconveniente;

n. Illuminazione e riscaldamento: saltuario controllo, nell'arco del giorno, atto ad accertare che le varie apparecchiature luminose e di riscaldamento poste nei locali dello stabile non siano accese quando non necessario, in modo da evitare sprechi di energia elettrica. Analoga operazione dovrà essere effettuata all'atto della chiusura serale dell'impianto.

Accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione in relazione alle necessità dei gruppi sportivi e secondo le indicazioni fornite dal Comune;

o. Incombenze varie:

- vietare l'accesso degli automezzi privati nell'area di pertinenza del campo. È ammesso l'accesso ad un solo automezzo dell'appaltatore e a quelli adibiti ai vari rifornimenti e servizi;
- segnalare tempestivamente alle preposte forze di polizia stradale l'eventuale sosta di

automezzi nel tratto antistante il cancello di accesso al campo;

- segnalare tempestivamente ai competenti uffici comunali il verificarsi di ogni guasto delle varie attrezzature, impianti, danni alla vegetazione, ecc., nonché di ogni inconveniente in genere;
- provvedere, durante e non appena abbia termine ogni nevicata, all'apertura del cancello di accesso al campo, ciò per consentire l'entrata dell'automezzo adibito al servizio sgombro neve;
- accertare periodicamente che gli estintori e il defibrillatore in dotazione all'impianto siano in perfetto stato di funzionamento;
- vietare agli atleti che utilizzano gli spogliatoi di lavare le loro scarpe nei lavandini e nelle docce dell'impianto sportivo, al fine di evitare intasamenti nelle condutture di scarico;
- provvedere, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di una certa importanza, a11'addobbo dell'impianto con bandiere, stendardi e/o striscioni secondo le indicazioni impartite dal Comune o dagli organizzatori della manifestazione stessa;
- vietare agli atleti di imbrattare l'impianto con materiale colorante indelebile;
- eseguire di tutti quei lavori di piccola manutenzione dell'immobile e degli attrezzi che non richiedano la necessità di manodopera specializzata o di attrezzature particolari;
- rispettare e far rispettare, da parte degli utenti dell'impianto sportivo, il vigente Regolamento sull'uso degli impianti sportivi del Comune di Collecorvino.

L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni sopra indicate in stretto accordo con il personale del Comune.

Oltre agli altri obblighi sopra menzionati, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.

L'appaltatore è tenuto a rivolgersi alle forze di polizia, provvedendo a formalizzare denuncia, ogniqualvolta si ravvisino atti vandalici o danni alla proprietà comunale.

## 11. Autorizzazioni, licenze e permessi

L'appaltatore deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedono.

## Capitolo III Rapporti fra appaltatore e amministrazione comunale

### 12. Competenze e oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune:

a. la straordinaria manutenzione degli immobili compresa la tinteggiatura dei locali;

b. la fornitura degli estintori e degli arredi per gli spogliatoi;

c. lo sgombero neve dal viale di accesso;

Tali incombenze potranno essere delegate all'appaltatore previa verifica dell'idoneità tecnica a svolgerli e la definizione del corrispettivo economico pattuito e preventivamente impegnato sui fondi disponibili a bilancio.

### 13. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

L'appaltatore è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresi, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

### 14. Garanzie e responsabilità

L'appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

L'appaltatore è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00 (euro un milione).

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'appaltatore si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'appaltatore solleva il Comune di Collecorvino da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

## 15. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio o ritardo della fornitura, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'appaltatore non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 ed € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'appaltatore è applicata una penalità fissa di € 100,00 per interruzione, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità, o a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'appaltatore, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'appaltatore, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'appaltatore dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminate sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni

— interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto [€ 100,00];

— mancata sostituzione, entro i termini di cui all'art. 18, del personale assente [€ 100,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
— mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo Capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara [€ 150,00 per ogni giorno di inadempienza];
— mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo Capitolato [fino a € 500,00];
— ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento a11'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate, comprese eventuali modifiche strutturali o a11'impiantistica nell'alloggio del custode [fino a € 500,00].

### 16. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'appaltatore, avvalendosi eventualmente anche della sua organizzazione, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'appaltatore dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

## Capitolo IV Personale

### 17. Subentro nei contratti di lavoro

L'assunzione dell'appalto è subordinato all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente.

### 18. Personale impiegato nell'appalto

All'amministrazione comunale dovrà obbligatoriamente essere comunicato per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità il nominativo dell'incaricato responsabile della corretta esecuzione del servizio, al quale il responsabile comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'appaltatore e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'appaltatore.

In caso di sciopero sarà compito dell'appaltatore preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

### 19. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura continuativa del servizio nell'arco dell'intero anno mediante la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto

il profilo del corretto rapporto con l'utenza dell'impianto sportivo.

In tal caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di sette giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

## 20. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

## 21. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

## 22. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

## 23. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. *«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».* L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

## Capitolo V Norme relative al contratto

### 24. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 del Codice.

### 25. Ammontare del corrispettivo e mortalità di pagamento

L'importo del servizio a base di gara è fissato **ad € 37.500,00**, al netto della corrispondente Iva nella misura di legge.

Il corrispettivo del servizio dovuto, individuato a seguito dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, verrà liquidato in rate mensili posticipate ed è subordinato all'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 *«Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transa-ioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comuna 1 — della Legge 11 novembre 201, n. 180›,* dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva — D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

### 26. Sospensione ilei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

### 27. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

## 28. Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

— abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano, in tutto o in parte, il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
— eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
— apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali,
— sospensione o interruzione dell’appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 5 giorni;
— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
— applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni ordinarie commesse in due anni;
un inadempimento di straordinaria gravità commesso durante lo svolgimento del servizio.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell’appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto a11’integra1e risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi su11'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

## 29. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo a carattere liquidatorio, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato a11'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte da11'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

## 30. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21—sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibih di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico — economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente su11'equi1ibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante a11'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse —per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

## 31. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

## 32. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

## *33.* Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Pescara.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## 34. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

## 35. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. *‹Attua-ione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante*

*delega al governo per il riordino del processo amministrativo›.*

### 36. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

## Capitolo VI Norme finali

### 37. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### 38. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa clie i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Collecorvino. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.collecorvino.pe.it.

### 39. Obbligo ili riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

### 40. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pescara — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla

tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

**41. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche›,* di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Collecorvino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. *«Disposto-ioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comuni 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»,* anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto da11'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

**42. Codice di comportamento**

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal *«Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 mare-o 2001 n. 165›* di cui a1D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

**43. Responsabile del procedimento e direttore nell'esecuzione**

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il geom. Vincenzo Chiavetta, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Collecorvino —tel. 085/8205101 — e-mail urbanistica2@comune.collecorvino.pe.it.